



N° 7007-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente -

GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione -

FABRIZIA GARRI - Consigliere -

ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

LINA RUBINO - Consigliere -

FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -

REGOLAMENTI DI
GIURISDIZIONE

Ud. 14/01/2020 -
CC

R.G.N. 2703/2019

non 7007
Rep.

C. U.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2703-2019 proposto da:

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU', in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

)

)

- **ricorrente** -

contro

h.

26
2020

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI,
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;

- resistente -

nonchè contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
PERUZZI SILVANO, COMMISSARIO GIUDIZIALE A.I.G. AMBROSINI
STEFANO, COMMISSARIO GIUDIZIALE A.I.G. SANTINI CLAUDIO;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente
n.66/2017 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2020 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA
MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, dichiari inammissibile il presente regolamento.

RILEVATO CHE

La Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) ha proposto
domanda di ammissione al concordato preventivo, pur contestando di
essere assoggettabile alle procedure concorsuali.

Il Tribunale di Roma, con decreto del 6 ottobre 2017, ha emesso
decreto di apertura della procedura di composizione negoziale della
crisi, dopo avere premesso che lo status di imprenditore commerciale
fallibile deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che
svolgano attività commerciale, non rilevando l'assenza dello scopo di
lucro, bensì l'esercizio di un'attività produttiva con metodo
economico.

L'AIG ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, con il quale chiede di far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore dell'autorità amministrativa competente, in considerazione della sua peculiare natura pubblicistica che la renderebbe soggetta non al fallimento, nel caso di negativa evoluzione della procedura di concordato, ma alla sola procedura di liquidazione coatta amministrativa.

CONSIDERATO CHE

Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, il decreto con il quale il tribunale, ritenendo ammissibile la proposta di concordato preventivo, dichiara aperta la relativa procedura, integra una pronuncia di merito incidente su posizioni di diritto soggettivo (impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione) e, pertanto, preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 5241 del 1982).

In secondo luogo, il regolamento suddetto è inammissibile se promosso – come nella specie – per contestare la assoggettabilità dell'imprenditore a fallimento, invece che a liquidazione coatta amministrativa, trattandosi non di questione di giurisdizione, ma della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e, dunque, della fondatezza nel merito della domanda (Cass., sez. un., n. 21497 del 2010).

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 14 gennaio 2020

Il Presidente

G. Innamorati



Ric. 2019 n. 02703 sez. SU - ud. 14-01-2020

-3-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 11 MAR. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pacifici

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pacifici